

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEZIONE III BIS – MOTIVI AGGIUNTI BIS – NRG 6053/2020

PER: DARI LAYLA DRALYL85R69F839W nata a Napoli il 29/10/1985 e residente in Firenze alla via faentina, con Dottorato in Storia delle arti e dello spettacolo conseguito presso Università degli Studi di Firenze in data 14/3/2018 , con 24 cfu conseguiti in data 14/03/2018 presso Università degli Studi di Firenze, cdc A07, regione per cui intende partecipare al concorso Toscana; **COLIA ANNA** (CLONNA84T51D643B) nata a Foggia il 11/12/1984 e residente a Roma, in Via Pescosolido 112, con Dottorato di Ricerca in Letteratura, Storia della Lingua e Filologia Italiana, conseguito presso Università per Stranieri di Siena, in data 20.02.2012, con 24 cfu conseguiti presso La Sapienza di Roma in data 13/12/2018, cdc A23, regione presso cui intende partecipare al concorso Lazio; **SANTOIEMMA CARMEN** (SNTCMN83M41B506P) nata a Campi Salentina il 01/08/1983 e residente a Guagnano, in Via Armando Diaz n.9. con Dottorato di Ricerca in Scienza Giuridica e Teoria del diritto, conseguito presso Istituto Italiano di Scienze Umane, in data 14.02.2013, con 24 cfu conseguiti presso UNIVERSITÀ DEL SALENTO in data 20/03/2018, 17/04/2018, 10/04/2018, 03/05/2018, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **DINAPOLI MARIA ANTONIETTA** (DNPMNT78H70G942E) nata a Potenza il 30/06/1978 e residente a Muro Lucano, in Via Vescovado Vecchio, con Dottorato di Ricerca in Scienze Zootecniche, conseguito presso Università della Basilicata, in data 12.02.2012, con 24 cfu conseguiti presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA in data 30/07/2018 cdc A60, regioni presso cui intende partecipare al concorso Basilicata; **MAROTTA IRENE** (MRTRNI82P58G273L) nata a Palermo il 18/09/1982 e residente in Palermo alla Via della Vetriera 21 cap.90133, dottorato conseguito il 23/03/2015 in Architettura presso Università Degli Studi Di Palermo, con 24 cfu conseguiti in data 14/12/19 presso PEGASO UNIVERSITA' TELEMATICA cdc A001, regione presso cui chiede di essere inserito Sicilia; **SPOLVERINO GENNARO** (SPLGNR84L18A509Z) nato a Avellino il 18-07-1984 e residente a Montalto Uffugo (CS), in Via Machiavelli, n. 5, con Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale, conseguito presso Università della Calabria, in data 15.04.2019, con 24 cfu conseguiti presso Università della Calabria in data 2018, cdc A037, regione presso

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

cui intende partecipare al concorso Calabria; **MESCHINI VALENTINA** (MSCVNT89D67H211Q) nata a Recanati il 27/04/1989 e residente a Montelupone, in Via Giuseppe Garibaldi 1, con Dottorato di Ricerca in Matematica, conseguito presso Gran Sasso Science Institute, in data 09.11.2017, con 24 cfu conseguiti presso Università degli studi di Camerino in data 31/10/2018, cdc A027, regione presso cui intende partecipare al concorso Marche; **MUTTINI DANIELE** (MTTDNL76D05B832A) nato a Carrara (MS) il 05/04/1976 e ivi residente in Via Campo D'Appio, 83, con Dottorato di Ricerca in Filosofia, conseguito presso Università di Bologna, in data 19.11.2012, con 24 cfu conseguiti presso Università di Pisa in data 17/02/2018 cdc A19, regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; **PAMBIANCHI ANDREA** (PMBNDR87P08I608M) nato a Senigallia il 08/09/01987 e residente a Ostra, in Via Cristoforo Colombo, 3, con Dottorato di Ricerca in Economia Internazionale, conseguito presso Università degli Studi di Macerata, in data anno accademico 2019, con 24 cfu conseguiti presso Università E-CAMPUS in data 21/08/2019, cdc A45, regione presso cui intende partecipare al concorso Marche; **PIZZURRO FEDERICA** (PZZFRC87B51G273S) nata a Palermo il 11/02/1987 e residente a Termoli, in Via delle Acacie 2P/D, con Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie, conseguito presso Università di Pisa, in data 20.12.2017, con 24 cfu conseguiti presso Università per Stranieri di Reggio Calabria, in data 30/04/2018, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Molise; **PERRONE ANNA** (PRRNNA80H56G273M) nata a Palermo il 16/06/1980 e residente a Firenze, in Via delle Torri 39/3, con Dottorato di Ricerca in Frutticoltura Mediterranea, conseguito presso Università di Palermo, in data 03/03/2016, con 24 cfu conseguiti presso Università degli studi di Palermo in data 05/07/2018, cdc A-50; regione presso cui intende partecipare al concorso Toscana; **NUSCIS LORENZO** (NSCLNZ90H27E063S) nato a Giussano il 27/06/1990 e residente a Desio, in Via Trieste 1/a, con Dottorato di Ricerca in Filosofia, conseguito presso Scuola Normale di Pisa in cotutela con Université Paris 1, in data 15.07.019, con 24 cfu conseguiti presso Università degli studi di Bologna in data 04/12/2018 cdc A019, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **MONTI LUCA** (MNTLCU84E22G642U) nato a Pieve di Cadore il 22/05/1984 e residente a Auronzo di Cadore, in Via Ansiei, con Dottorato di Ricerca in tecnologie chimiche ed energetiche, conseguito presso Università degli Studi di Udine, in data 15.05.2014, con 24 cfu conseguiti

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

presso Università telematica Pegaso in data 28/2/2019 cdc A60, regione presso cui intende partecipare al concorso Veneto; **COSTANTINO VINCENZO** (CSTVCN84E26C136P) nato a Castellaneta il 26/05/1984 e residente a Bari, in Via Donato Jaja, 35, con Dottorato di Ricerca in Biotecnologie applicate ai trapianti di organi e tessuti, conseguito presso Università degli Studi di Bari, in data 27.03.2012, con 24 cfu conseguiti UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO in data 17/09/2019 cdc A50, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **DI MARCANTONIO LISA** (DMRLSI76E42Z133E) nata a Soletta (Svizzera) il 02-05-1976 e residente a Teramo, in CDA Scapriano Basso, sn, con Dottorato di Ricerca in Biotecnologie Cellulari e Molecolari, conseguito presso Università degli Studi di Teramo, in data 12.06.2017, con 24 cfu conseguiti presso Università degli studi di Teramo in data 19/11/2018 , cdc A028, regione presso cui intende partecipare al concorso Abruzzo; **JORIO FEDERICO** (JROFRC79P26H501A) nato a Roma il 26/09/1979 e ivi residente in Via Romeo Rodriguez Pereira, 188, con Dottorato di ricerca in Scienze della Comunicazione, conseguito presso La Sapienza Università di Roma, in data 20/04/2010, con 24 cfu conseguiti Sapienza Università di Roma, con 24 cfu conseguiti presso la Sapienza Università di Roma in data 22/7/2004, cdc A18, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **ALBO LAURA** (LBALRA81H58D086J) nata a Cosenza il 18/06/1981 e residente a Grimaldi (CS) in Via Achille Albo, 8, con Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, conseguito presso Università della Calabria, in data 07/12/2017, con 24 cfu conseguiti presso UNICAL, Università della Calabria in data ottobre - novembre 2019, cdc A-60, regione presso cui intende partecipare al concorso Calabria; **DE NUCCIO ROSANNA** (DNCRNN82D69D851B) nata a Gagliano del Capo il 29.04.1982 e residente a Losanna, in Rue Dr César Roux 20, con Dottorato di Ricerca in Biologia, conseguito presso Università di Losanna, in data 28.03.2014, cdc A28, con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 14/02/2019, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Puglia; **GRAVINA CLAUDIA** (GRVCLD82M63B428E) nata a Caltagirone il 23.08.1982 e ivi residente in Via delle Palme 8/B, con Dottorato di Ricerca in Teoria degli Ordinamenti Giuridici, conseguito presso Università La Sapienza di Roma, in data 08.07.2013, con 24 cfu conseguiti presso Università Telematica Pegaso in data 10/10/2018, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **CICCONE VALERIO** (CCCVLR88B18G039C) nato a Oliveto Citra il

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

18/02/1988 e residente a Teora, in Via Serro di Mezzo, 11, con Dottorato di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare, conseguito presso Università di Siena, in data 28.02.2019, con 24 cfu conseguiti presso UNIPEGASO-UNIVERSITÀ TELEMATICA in data 15/07/2020, cdc A050, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Toscana; **TREFILETTI LUCA MARIO** (TRFLMR75A09H501Y) nato a Roma il 09/01/1975 e ivi residente in Via Ezio Sciamanna 43A, con Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aerospaziale, conseguito presso Università La Sapienza di Roma, in data 16.09.2011, con 24 cfu conseguiti presso Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria in data 25/11/2018, cdc A060, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MINCONE MARCO** (MNCMRC78L19G482H) nato a Pescara il 19/07/1978 e ivi residente in Via Vicentino Michetti, 15, con Dottorato di Ricerca in Economia delle Aziende e degli Intermediari Finanziari, conseguito presso Università degli Studi di Chieti-Pescara, in data 04.05.2007, con 24 cfu conseguiti presso UNIVERSITÀ TELEMATICA LEONARDO DA VINCI in data 21/04/2020 cdc A045, regione presso cui intende partecipare al concorso Abruzzo; **LUCHENA SALVATORE ANTONIO** (LCHSVT80S18D862Y) nato a Galatina il 18/11/1980 e residente a Corigliano d'Otranto (Lecce) in Via Murica I, n. 24, con Dottorato di Ricerca in Filologia ed Ermeneutica del Testo Filosofico, conseguito presso Università del Salento, in data 31.05.2012, con 24 cfu conseguiti presso Unisalento A.A 2018-2019 (ultimo esame 10/06/2019) cdc A19, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **NOBILE WANDA** (NBLWND84R48G942E) nata a Potenza il 08/10/1984 e residente a Roma in Via Ferdinando Colombo 52, con Dottorato di Ricerca in Antichità Classiche loro Fortuna: Archeologia, Filologia, Storia, conseguito presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in data 24/04/2018, con 24 cfu conseguiti presso Università telematica eCampus in data 20-21/07/2018 cdc A22, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **BAILO FABIO** (BLAFBA77C13B111E) nato a Bra il 13.03.1977 e ivi residente in Via Crimea 23, con Dottorato di Ricerca in Traduzioni linguistiche e letterario nell'Italia tardo antica e moderna, conseguito presso Università degli studi del Piemonte Orientale, in data 24.09.2015, con 24 cfu conseguiti presso Unipegaso in data 21 aprile 2020, cdc A046, regione presso cui chiede di partecipare al concorso Piemonte; **SPADA ALICE** (SPDLCA87R51D458V) nata a Faenza il 11/10/1987 e ivi residente in Corso Europa 43, con Dottorato di Ricerca in Sociologia Applicata

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

e Metodologia della Ricerca Sociale, conseguito presso Università di Milano Bicocca, in data 25.07.2019, con 24 cfu conseguiti presso Università La Sapienza in data Gennaio 2019 cdc A19, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia Romagna; **MARCHI DAVIDE** (MRCDVD71A12E667T) nato a Lonato del Garda il 12/01/1971 e ivi residente in Via San Polo, 31/T, con Dottorato di ricerca in Letteratura e Filologia, conseguito presso Università degli Studi di Verona, in data 27/05/2011, con 24 cfu conseguiti presso Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria in data 27/06/2019, cdc A12 e A22, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **CUSIMANO DARIO** (CSMDRA79S22G273S) nato a Palermo il 22/11/1979 e ivi residente in Via dei fiori n° 6, con Dottorato di Ricerca in Sistemi Agro-Ambientali, indirizzo Agro-Ecosistemi Mediterranei, conseguito presso Università di Palermo, in data 19.03.2015, con 24 cfu conseguiti presso Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio di Calabria in data 10/05/2018 cdc A50, regione presso cui intende partecipare al concorso Piemonte; **DAMIANO FABIO** (DMNFBA78R30A345B) nato a L'Aquila il 30/10/1978 e residente in Parma alla Via De martino 24/33, con Dottorato di ricerca in Progettazione e Sintesi di Composti biologicamente attivi conseguito presso Università di Parma, in data 19/03/2015, con 24 cfu conseguiti presso UNIECAMPUS in data 25/07/2019, cdc A050, regione presso cui intende partecipare al concorso Lombardia; **ORLANDO MONICA** (RLNMNC76B68B428W) nata a Caltagirone il 28/2/1976 e residente in Caltagirone alla Via Carnevale, con Dottorato in Teoria degli ordinamenti giuridici conseguito presso Università La Sapienza DI Roma, con 24 cfu conseguiti presso Unipegaso in data 11/07/2019, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Sicilia; **MESSINA SERGIO** (MSSSRG80R31G596X) nato a Piedimonte Matese il 31/10/1980 e residente a Caserta, in Via Galilei, 12, con Dottorato di Ricerca in Filosofia del Diritto, conseguito presso Università degli studi di Salerno, in data 27.03.2017, con 24 cfu conseguiti presso PEGASO UNIVERSITÀ TELEMATICA in data 06/04/2018, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Campania; **PATROCINIO SARA** (PTRSRA78H59C978R) nata a Copertino il 19/06/1978 e residente a Corigliano d'Otranto (Lecce), in Via Murica I, n. 24, con Dottorato di Ricerca in Discipline Storico-filosofiche, conseguito presso Università del Salento, in data 15.04.2011, con 24 cfu conseguiti presso Unisalento in data A.A 2017-2018, cdc A19, regione presso cui intende partecipare al concorso Puglia; **PIOLA CASELLI BENEDETTA**

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

(PLCBDT77L53H501C) nata a Roma il 13/07/77 e ivi residente in con Dottorato di ricerca in Analisi Comparata del Diritto, Dell' Economia e delle Istituzioni, conseguito presso Università degli Studi di Torino, in data 09/03/2009, con 24 cfu conseguiti presso UniPegaso in data Giugno 2019, cdc A46, regione presso cui intende partecipare al concorso Piemonte;

RICCIARDI ANGELA (RCCNGL89C63H703B) nata a Salerno il 23/3/1989 e residente in Salerno alla Via Galdi 14, con Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche conseguito presso Università di Salerno in data 27/9/2018, con 24 cfu conseguiti presso Accademia di Fidia in data 30/7/2019, cdc A046, regione presso cui intende partecipare al concorso Piemonte;

ARCANGELI SILVIA (RCNSLV87M65F704L) nata a Monza il 25/08/1987 e residente a Monza alla Via F. Baracca 17 cap.20900, con dottorato conseguito il 30/06/2016 in Medicina Traslazionale E Molecolare (Dimet) presso l'Università Degli Studi Di Milano-Bicocca, con 24 cfu conseguiti presso ICOTEA in data 29/9/2018, cdc A050 regione presso cui chiede di essere inserito Lombardia;

BIANCARDI ALESSANDRO (BNCLSN82M26D629V) nato a Fivizzano il 26/08/982 e residente a Medesano in Via Matteotti 32, con Dottorato di ricerca in chimica, conseguito presso Università di Pisa, in data 30.01.2012, con 24 cfu conseguiti presso Università per Stranieri Dante Alighieri in data, 06/03/2019 cdc B12, regione presso cui intende partecipare al concorso Emilia Romagna;

CASAMICHELE PAOLO (CSMPLA77M01C351M) nato a Catania il 01/08/1977 e residente in Riposto alla Via V. Barbagallo, 2 cap.95018, dottorato conseguito il 30.03.2006 in "Ingegneria Geotecnica" presso l'Università degli Studi di Catania, con 24 cfu conseguiti presso UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI REGGIO CALABRIA in data 4/3/2019, cdc. A-60, regione presso cui chiede di essere inserito Sicilia; tutti rappresentati e difesi come da mandati cartacei allegati in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliati per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento, rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Bruschi, in quanto Capo del Dipartimento **per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione**, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché, ove occorra

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento della Protezione Civile, Comitato Tecnico Scientifico c/o Dipartimento Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero della Salute (C.F. 80242250589), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

NONCHÈ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina,

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BALDASSARRE GEORGIA BLDGRG87E69I549Q nata a Scorrano (Le) il 29/05/1987

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto "*Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione*", nella parte in cui, nel prevedere la sospensione delle prove concorsuali, continua comunque ad escludere dalla partecipazione alla procedura in oggetto gli odierni ricorrenti.
- B) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- C) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome

in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome e' ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonche' dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, e' stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti,

dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

- D) Nonché i ricorrenti ribadiscono l’impugnazione dei provvedimenti già gravati, ossia: del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510*”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni, nella parte in cui in cui esclude i ricorrenti, in quanto dottori di ricerca con 24 cfu.
- E) Nonché, nella parte in cui, il predetto gravato provvedimento, nell’aumentare il numero dei posti messi a bando, esclude tutt’ora gli odierni ricorrenti dalla possibilità di essere ammessi all’ambita procedura. Nonché nella parte in cui, previa esclusione dei ricorrenti, l’impugnato provvedimento prescrive l’indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano. Nonché nella parte in cui, nel modificare le date e le prove di accesso alla procedura, il succitato provvedimento non permette comunque la partecipazione delle parti ricorrenti.
- F) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell’atto gravato e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l’annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge

20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per i ricorrenti, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione

delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti.

- G) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020, nella parte in cui, nel calendarizzare le prove di accesso al Concorso Straordinario, esclude la partecipazione degli odierni ricorrenti.
- H) Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, per le anzidette ragioni, impediscono ingiustamente ai ricorrenti l'accesso al sistema istanze *online*, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare *ex officio* al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, comunque inviate entro i termini previsti dall'impugnato decreto, ossia dalle ore 9.00 del giorno 11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020, in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, ugualmente pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti, peraltro, a seguito delle nuove prescrizioni dell'impugnato decreto, in misura superiore rispetto a quanto già hanno essi fatto in occasione del precedente decreto di indizione del presente concorso.
- I) I ricorrenti, altresì, ribadiscono l'impugnazione già articolata con il precedente atto che qui si richiama integralmente: *Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto*

“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui esclude i dottori di ricerca con 24 cfu.

Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, del: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre

2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive

modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 - 2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con

modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione degli istanti al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.

Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dagli odierni ricorrenti. Nonché, ove occorra, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso, tuttavia, confermando l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla procedura ad oggetto. Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma

del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati. Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note, ivi compresa la tabella dei titoli e dei servizi, di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati. Ivi compreso ove occorra il decreto a firma del capo del dipartimento n. 201 del 20/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ingiustamente agli istanti l'accesso al sistema istanze online, al quale possono avere valido ingresso soltanto coloro che, secondo le tesi del Ministero dell'Istruzione, avrebbero i requisiti per partecipare ex officio al presente Concorso, al fine di formulare la domanda di partecipazione. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti legittimano gli USR a non accettare le domande dei ricorrenti, inviate entro i termini previsti dal bando, 28 maggio 2020 ore 9.00 sino alle ore 23.59 del 03 luglio 2020 (sebbene l'invio delle predette domande sia stato sospeso dallo stesso Ministero), in quanto formulate in modalità cartacea o pec, nonché di ogni silenzio e-o rigetto serbato; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati ritengono valide le sole domande formulate online e non pure quelle trasmesse dagli istanti anche in modalità diversa da quella online; nonché nella parte in cui i provvedimenti impugnati non permettono la partecipazione dei ricorrenti al Concorso né con riserva né a pieno titolo. Nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti impediscono ai docenti di pagare i diritti di segreteria secondo le modalità previste per i docenti ammessi al Concorso, e, comunque, pagati tali diritti di segreteria dai ricorrenti.

Tanto premesso, i docenti ricorrono, con i presenti motivi aggiunti, per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. Con i provvedimenti impugnati attraverso l'atto introduttivo, il Ministero dell'Istruzione ha indetto il bando (c.d. straordinario) per l'accesso al ruolo del personale docente riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado, posto comune e di sostegno.
2. Successivamente, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha pubblicato gli atti indicati in epigrafe, tramite cui ha riaperto i termini di partecipazione al presente concorso, con perdurante esclusione degli odierni ricorrenti.
3. In particolare, i ricorrenti sono tutti docenti dottori di ricerca con 24 CFU. La posizione soggettiva dei ricorrenti è specificata in epigrafe.
4. Nel bando impugnato con il ricorso introduttivo e nei provvedimenti contestati con i presenti motivi aggiunti, dunque, il Ministero dell'Istruzione ha dunque escluso gli odierni ricorrenti, nonostante siano dottori di ricerca con 24 CFU.
5. In particolare, il Ministero ha previsto la partecipazione soltanto in favore di coloro che abbiano maturato il servizio presso gli istituti scolastici pubblici, per almeno tre anni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, e di cui almeno un anno sia stato svolto per la classe di concorso per cui i candidati intendono concorrere.
6. A nulla è valsa l'istanza dai ricorrenti inviata, secondo le procedure del bando, dal 28 maggio 2020 ore 9.00 ed entro il 03 luglio 23.59, termini poi riaperti dalle ore 9.00 dell'11 luglio 2020 sino alle ore 23.59 del 10 agosto 2020.
7. Inoltre, con il recente provvedimento, lo stesso Ministero dell'Istruzione ha di nuovo sospeso le prove del predetto Concorso Straordinario, ma senza ampliare la categoria dei soggetti ammessi, nonostante la necessità di ricoprire il fabbisogno delle cattedre rimasto tutt'oggi vacante.
8. Ne deriva che i ricorrenti lamentano come il provvedimento di sospensione del Concorso, peraltro parziale, avrebbe dovuto indurre la parte pubblica alla riedizione del

potere amministrativo e, dunque, a comprendere anche quella parte del personale docente rimasto tutt'oggi escluso dal predetto Concorso.

9. Viceversa, l'impugnato provvedimento, nonostante le varie interrogazioni parlamentari, le proteste nel mondo della scuola, si limita a sospendere il Concorso, con l'ingiusta conseguenza di confermare l'esclusione delle parti ricorrenti.
10. Contro l'ingiusta esclusione, dunque, i docenti ricorrono per le seguenti ragioni di diritto e, pertanto, oltre ad articolare vizi propri, ripropongono gli stessi vizi derivati e già eccepiti in occasione dell'atto introduttivo con cui hanno contestato il bando di indizione del Concorso de quo.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE I. n. 244/2007 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVO PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO EURO UNITARIO SECONDO CUI IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RAPPRESENTA LA REGOLA GENERALE DELLE RELAZIONI DI LAVORO – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO. – VIOLAZIONE ART. 1, 2, 3, 4, 97 COST- DISPARITA DI TRATTAMENTO.

Vizi propri.

Con il contestato provvedimento, com'è noto, il Ministero dell'Istruzione ha previsto la sospensione del Concorso Straordinario, ma senza in alcun modo tenere conto delle varie esigenze, manifestate dal comparto della scuola, e riguardanti l'ingiusta esclusione dal predetto Concorso.

I ricorrenti, dunque, seppure dottori di ricerca con 24 cfu, non sono stati ammessi a partecipare alla presente procedura, con derivante impossibilità di accesso all'impiego di lavoro stabile.

Al contrario, il Ministero, stante la sospensione del Concorso, avrebbe potuto favorire la massima partecipazione, in vista della ripresa delle prove, anche mediante l'espletamento delle prove suppletive e, dunque, permettere l'inserimento dei ricorrenti al Concorso.

La decisione del Ministro, dunque, di escludere le parti ricorrenti si pone in contrasto sia con il principio del *favor participationis* e sia con l'esigenza pubblica, riscontrabile ogni anno, di colmare il fabbisogno del personale docente.

L'ingiusta esclusione, pertanto, ribadita nell'atto gravato, non tiene conto di come lo stesso Ministero non abbia, negli anni, bandito con cadenza regolare non solo i concorsi pubblici per l'accesso al ruolo, ma anche i concorsi pubblici per l'accesso all'abilitazione, che avrebbero permesso ai ricorrenti di ottenere il titolo *post lauream*, da cui sarebbe derivata la spendibilità del medesimo titolo ai fini delle supplenze e, dunque, la possibilità di cumulare maggiore servizio.

Viceversa, il Ministero, nel pieno della pandemia, indice un concorso per esami e non per soli titoli – senza nemmeno porsi il problema di come lo stesso sarebbe stato senz'altro sospeso a causa del fatto che la pandemia non era ancora terminata nel momento in cui lo stesso è stato indetto – ed esclude, ingiustamente, una parte del corpo docente che, pertanto, continuerà a rimanere, anche a fronte degli eventi di recente scatenatisi, nell'alveo del c.d. precariato storico con derivante violazione della l. n. 244/2007 che, nel trasformare le c.d. GAE da permanenti ad esaurimento, ha riconosciuto la centralità del Concorso quale unico canale di reclutamento a cui, tuttavia, non ha fatto seguito la pubblicazione regolare dei bandi. Né vale sostenere che sono stati altresì indetti i concorsi ordinari, invero, ad oggi, ossia mentre è redatto il presente ricorso, il Ministero non ha previsto la calendarizzazione di alcun concorso, diverso da quello in esame e, come sin qui visto, già sospeso, con ingiusta cristallizzazione – soprattutto se rapportata ai principi del diritto eurounitario – del fenomeno del precariato scolastico.

Illegittimità derivata

II

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST - VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL D.L. 8 APRILE 2020 N. 22- LEGGE 6 GIUGNO 2020 N. 41 E IN PARTICOLARE L'ART. 2 COMMI 01, 02, 03, 04, 05, 06– ART. 1 COMMA 9 LETTERA a) DEL D.L. 126/2019- ART. 230 COMMA 1 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- LEGGE 159/2019 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI -

Com'è noto, il Ministero dell'Istruzione, attraverso i provvedimenti indicati in epigrafe, ha dunque riaperto i termini di accesso alla procedura concorsuale.

Nello specifico, l'atto gravato ha previsto un ampliamento dei posti messi a concorso con ingiusta esclusione delle parti istanti.

Ora, tale ampliamento dei posti deriva senz'altro dalla nota esigenza di ricoprire il fabbisogno di personale docente che, ogni anno, risulta scoperto a causa dell'atteggiamento sempre più restrittivo, ma contraddittorio, del Ministero dell'Istruzione.

Invero, se il fine ultimo del bando è quello di rinvenire personale docente da selezionare e stabilizzare, non è dato allora comprendere che senso abbia restringe, invece di ampliare, il numero dei candidati ammessi.

Peraltro, la condizione pandemica in cui l'impugnato bando è stato pubblicato, comporta, inevitabilmente, un'eccessiva restrizione per chi, come gli odierni istanti, non è stato ingiustamente ammesso a partecipare alla procedura in questione, con la ingiusta conseguenza di vedersi consolidare la propria posizione di docente precario.

Come sarà meglio argomentato nelle successive doglianze, ad essere posto in discussione non è l'an, ossia se debba o meno esserci una procedura riservata, ma il quomodo, e, dato il contesto temporale, il quando.

In particolare, la procedura, per quanto possa essere riservata, deve comunque essere orientata alla logica e al merito.

Posto che le supplenze ogni anno vengono conferite sulla base di criteri non attinenti al merito (es: scelta della provincia, classe di concorso, etc), non è dato comprendere quale sia il merito di avere svolto tre anni di servizio di cui uno sulla materia di concorso e quale sia il demerito, stante la predetta astrattezza dei canoni utilizzati, nel non averlo svolto.

La Costituzione, infatti, tutela la logica e il merito, quali beni rilevanti per orientare i comportamenti sociali e le scelte amministrative, non certo il caso, qual è, invece, la scelta, senza un fondo di merito, di escludere taluni docenti ed includere altri.

III

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 159/2019 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 126/2019 – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – TRAVISAMENTO DI FATTI PRESUPPOSTI –

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
NON CONTRADDIZIONE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE-
CONTRADDITTORIETÀ DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI-
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA
PAR CONDICIO**

Va premesso che nel presente Concorso Straordinario, indetto dal Ministero, non rileva, a differenza del Concorso Semplificato di cui al D.lgs. n. 59/2017, il titolo di abilitazione.

Dunque, occorre chiarire sin da subito, come nel caso di specie non si pone una questione legata al valore abilitante o meno del dottorato di ricerca.

Invero, nella presente procedura concorsuale, ciò che conta, ai fini dell'ammissione, è il servizio prestato.

Quello che i ricorrenti contestano, dunque, è il fatto che il servizio, di cui essi sono titolari, poiché maturato in occasione del dottorato di ricerca, non sia ritenuto valido ai fini della partecipazione al presente Concorso straordinario per l'immissione in ruolo.

In particolare, il Ministero, nell'impugnato bando, ha inteso valutare soltanto il servizio svolto in occasione del contesto scolastico, senza però prendere in considerazione il periodo di dottorato, anch'esso pari ad almeno tre anni, ed anch'esso senz'altro utile ai fini della partecipazione al Concorso, nel rispetto del principio del favor participationis.

In particolare, l'ingiusta esclusione dei ricorrenti determina l'impossibilità per gli stessi di prendere parte alla procedura, e, dunque, l'impossibilità per l'amministrazione di valutare il c.d. "migliore candidato".

Sul punto, un ulteriore profilo di contraddittorietà dell'agire amministrativo emerge anche dal fatto che il bando prevede che i commissari, i quali valuteranno i candidati, saranno selezionati, con preferenza, innanzi tutto, tra coloro i quali risultino titolari del dottorato di ricerca.

Ora, è evidente la palese contraddittorietà di comportamento, che vede, da un lato, i dottori di ricerca essere legittimati a compiere "il più", ossia fare parte di una commissione d'esame per un bando nazionale, ma non anche legittimati a compiere "il meno", ossia partecipare essi stessi alla procedura concorsuale ad oggetto.

Pertanto, nel presente contesto concorsuale, in cui non rileva l'abilitazione all'insegnamento, il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca si colloca anch'esso nell'alveo del predetto brocardo ("come il più contiene il meno").

Infatti, il dottorato di ricerca è un percorso, pari ad almeno tre anni, finalizzato a conseguire il più alto titolo di istruzione accademica.

Dunque, il periodo svolto in seno al dottorato è, ex lege, superiore al periodo svolto in qualunque altro contesto d'istruzione, pertanto, è assurdo che non venga valutato valido ai fini della partecipazione al presente Concorso per l'immissione in ruolo.

Va inoltre evidenziato che raffrontando l'impugnato provvedimento con quello pubblicato sempre dallo stesso Ministero, e riguardante il concorso ordinario, che si impugna ove occorra e nei limiti dell'intesse (decreto dipartimentale 499/2020 a firma del capo dipartimento del ministero pubblicato in Gazzetta il 28/04/2020 e già indicato in epigrafe), si evince paradossalmente che al titolo di dottorato sono attribuiti 5 punti, vale a dire il 25% massimo per titolo (20 punti), che corrisponde a ben 10 anni di servizio specifico, visto che ciascun anno vale 0.5 punti: è quindi rilevante evidenziare che nel concorso ordinario il titolo del dottorato di ricerca sia di fatto equiparato a 10 anni di insegnamento su materia.

Inoltre, per il concorso straordinario, nell'impugnata tabella d, in parte qua, sono previsti titoli manifestamente pensati per la partecipazione dei dottori di ricerca, come assegni di ricerca, abilitazione scientifica universitaria, visto che normalmente un docente precario non della scuola non li ha.

Da qui, dunque, emerge una manifesta contraddittorietà di comportamento e travisa i presupposti normativi da cui è scaturito l'impugnato bando.

IV

VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – INGIUSTIZIA MANIFESTA- ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'EFFICIENZA, PROPORZIONALITÀ E BUON ANDAMENTO.

L'ingiusta compromissione del favor participationis è dunque la conseguenza patologica della condotta del Ministero dell'Istruzione.

Com'è noto, il principio del favor participationis rappresenta il principio da salvaguardare a fini concorsuali per la migliore tutela del merito ai sensi dell'articolo 97 Cost.

Dunque, l'ampliamento della platea dei ricorrenti, al fine di scegliere il c.d. "miglior funzionario", prevale dinanzi all'ingiusto restringimento dei concorrenti derivante dalla contestata condotta del Ministero.

Nel caso di specie accade che il favor participationis ingiustamente recede non perché gli istanti non abbiano superato le prove scritte – anzi, sono titolari del titolo più alto titolo riconosciuto dall'ordinamento - ma in quanto il Ministero ha deciso aprioristicamente di escludere i dottori di ricerca.

Pertanto, assistiamo ad un ingiusto restringimento del favor a causa dell'inadempimento del Ministero, con derivante ed ingiusta compromissione della sfera professionale dei ricorrenti.

Viceversa, l'ampliamento della platea, in corrispondenza con il principio del favor, non solo consegnerebbe il negato bene della vita ai ricorrenti, ma permetterebbe il migliore funzionamento della stessa pubblica amministrazione, senza per questo comprimere il principio del merito.

Infatti, alla luce della predetta condotta ministeriale, la compromissione del favor, oltre a rivelarsi lesiva per i ricorrenti, non soddisfa neppure lo stesso interesse pubblico ex art. 97 Cost.

La fattispecie in esame vede dunque il merito inespresso, in quanto i ricorrenti non sono stati posti seriamente nelle condizioni di partecipare al recente concorso. Ne deriva che risulta discriminatoria, e per questo viene impugnata, l'esclusione dei ricorrenti.

V

VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017
– L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE –VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO-
VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON
ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA
COSTITUZIONE.

STUDIO LEGALE AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 - 0513512147



Boutique legale d'eccellenza
in diritto scolastico

Ora, non va altresì trascurato che il Ministero non ha attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione all'insegnamento. In particolare, dall'anno 2010, in cui è stato pubblicato il Dm n 249/20210 sino ad oggi, sono stati pubblicati appena tre cicli di abilitazione, uno dei quali, peraltro, riservato ai soli docenti con servizio pregresso e risalente nel tempo (c.d. PAS).

Pertanto, negli anni pregressi, non è stato pubblicato nessun'altro corso di abilitazione all'insegnamento. Da ciò è derivato non solo il fatto che, la mancata attivazione dei corsi ha impedito ai ricorrenti di conseguire l'abilitazione e, dunque, di essere ammessi ai concorsi già svoltisi; ma, per di più, ha impedito che gli istanti lavorassero tramite le convocazioni provenienti dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto.

Come già chiarito sopra, nel presente concorso rileva il servizio e non più l'abilitazione; invero, a nessuno dei candidati ammessi è chiesto se avesse o meno svolto servizio dalle seconde fasce.

Tuttavia, non si può negare che se il Ministero avesse attivato i corsi di abilitazione, avrebbe anche permesso l'inserimento degli odierni ricorrenti in seconda fascia, e, dunque, avrebbe facilitato il cumulo del servizio in tempi altrettanto utili.

Da quanto sopra argomentato, pertanto, emerge una situazione davvero paradossale. In altri termini, i docenti italiani – considerata l'assenza di percorsi di abilitazione che avrebbero, anche ai fini dell'ammissione al presente concorso, facilitato la progressione professionale degli odierni ricorrenti – sono gli unici nel panorama europeo a non essere stati posti nelle condizioni di conseguire fisiologicamente l'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto già se ne sia discusso di tale importante profilo, non è possibile, neppure in questa sede, non rimarcare quanto sia assurdo che lo stesso Ministero, che ha emanato il presente concorso, al contempo, non si prodighi per favorire la massima partecipazione al concorso medesimo, mediante l'attivazione dei corsi post lauream che possano facilitare la partecipazione alle procedure di stabilizzazione.

Nell'ipotesi in cui, Codesto Ill.mo Collegio, dovesse ritenere non valevole il servizio svolto in occasione del dottorato di ricerca, ai fini della partecipazione al presente Concorso, non può essere neppure trascurato come il Ministero non abbia attivato con cadenza regolare ed annuale i corsi di abilitazione, con ciò impendendo a quanti lo avessero voluto di ottenere

l'abilitazione e, dunque, di poter essere inseriti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto e, pertanto, di cumulare il servizio che oggi sarebbe valso ai fini della partecipazione al ricorso ad oggetto.

Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato perciò sostituito dai 24 Crediti Formativi Universitari (c.d. CFU), ad opera dell'articolo 5 del D.lgs. 59/2017 il quale, ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento sino ad oggi riservate ai titolari di abilitazioni TFA e PAS, ha sostituito tale ultimo requisito con i 24 crediti formativi universitari in discipline antropo - psico pedagogiche.

I ricorrenti, pertanto, sono altresì in possesso del requisito congiunto, ed hanno i 24 CFU e di cui sei in tre dei seguenti ambiti disciplinari:

- 1) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;*
- 2) psicologia;*
- 4) metodologie e tecnologie didattiche.*

La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi oramai aboliti e mai attivati a pieno regime.

Invero, il conseguimento dei 24 CFU avviene mediante il superamento di ordinari e selettivi esami accademici nelle aree di cui al predetto art. 5 del D.lgs. n. 59/2017.

Pertanto, il possesso dei 24 CFU permette, a chi come la ricorrente ne sia titolare, di accedere ai piani di reclutamento, al pari dei docenti che senza il predetto titolo abbiano svolto il relativo servizio.

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore dei 24 CFU, ed impedisce ai ricorrenti di utilizzare pienamente il proprio titolo professionale ai fini della partecipazione al presente concorso.

Va invece riconosciuto che il valore dei 24 CFU poggia sul predetto dato normativo primario come peraltro riconosciuto dalla succitata giurisprudenza.

In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto euro-unitario, ossia che gli aspiranti italiani, ivi compresi i ricorrenti, sarebbero gli unici nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e dunque ad essere esclusi da qualunque forma di reclutamento stabile.

Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui alla L. n. 159/2019 in combinato disposto con il D.lgs. n. 59/2017.

Da ciò deriva dunque che, contrariamente alle previsioni ministeriali, tanto i docenti con servizio quanto i docenti con 24 CFU siano entrambi ammessi a partecipare ai piani di reclutamento del personale docente.

VI

VIOLAZIONE DIRETTIVA CE 70/99 – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE N. 36/2005 – VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 416, L. N. 244/2007 - VIOLAZIONE ART 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM- VIOLAZIONE ART. 22 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO- VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO -ECESSO DI POTERE PER: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO - DISCRIMINAZIONE – ILLOGICITÀ MANIFESTA– PARZIALITÀ – TRAVISAMENTI DEI PRESUPPOSTI.

Escludendo i ricorrenti dalla possibilità di partecipare al concorso, il Ministero tipizza il precariato scolastico. Infatti, i ricorrenti, sia dalle graduatorie di istituto (ma non seconda fascia) oppure dalle c.d. MAD, potranno insegnare in maniera precaria.

In altri termini, il precariato scolastico è diventato la regola generale delle relazioni di lavoro per i docenti, mentre l'assunzione in ruolo è divenuta una mera e lontana eventualità concorsuale.

Peraltro, il corso di dottorato ha durata triennale e detto periodo può essere bene computato ai fini del servizio utile per la partecipazione al concorso ai sensi della direttiva 70/99CE.

Invero, la direttiva 70/99CE interviene per disciplinare lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ora, è evidente che nell'alveo dell'attività lavorativa, tranne che non si voglia giustificare un'assurda discriminazione, deve senz'altro rientrare il lavoro svolto dai dottori di ricerca.

E' infatti assurdo che i dottori di ricerca possano essere: membri di commissione, fare pubblicazioni che verranno anche valutate, ma, nonostante tutto quanto sopra, in piena contraddizione, non potranno partecipare al concorso. Se, dunque, è prevista la valutazione

del servizio e titoli, tipici di chi ha conseguito il dottorato di ricerca, non è dato capire per quale motivo, proprio in occasione del concorso, debbano essere esclusi.

Tale scelta non è di certo legittima, già solo perché viola il principio affermato dal diritto interno e comunitario secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola di ogni relazione lavorativa.

Il Ministero ha così ingiustamente invertito il tradizionale binomio “regola” ed “eccezione”, ove le graduatorie di istituto oggi costituiscono la regola, mentre l’immissione in ruolo la sola eccezione.

Va ribadito, ancora una volta, che la stabilizzazione rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contatti a tempo indeterminato di lunga durata.

L’esclusione dal recente Concorso, per arbitrari motivi, che nulla hanno a che vedere con il merito, rappresenta un grave ed ingiustificato elemento di discriminazione!

L’impossibilità per i “precari” quindi di accedere agli incarichi di ruolo, rende ingiustamente il contratto a termine la regola generale delle relazioni di lavoro.

*Tale risultato rappresenta una gravissima violazione tanto della **direttiva comunitaria n. 70/99** - la quale sancisce come l’apposizione del termine è un’eccezione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta il risultato a cui tutti gli ordinamenti nazionali devono ambire – quanto alla **direttiva n. 36/2005** che sancisce l’equiparazione di un’esperienza a titolo formativo abilitante, mettendo sullo stesso piano tutti i possessori di titoli di studio validi allo svolgimento di una professione.*

A ciò va aggiunto che tale comportamento determina la violazione di altri principi di rilevanza internazionale.

*Tra questi si annovera l’**art. 136 del Trattato di Amsterdam (sottoscritto dall’Italia)**, in base al quale le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a termine, secondo il mercato del lavoro interno di ogni singolo paese, devono portare ad un miglioramento. Tale processo avverrà mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisce un progresso.*

*Sul piano internazionale vale la pena annoverare anche l’**art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani**, che sancisce come ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.*

L'esigenza della pregiudizialità comunitaria, inoltre, la si evince in relazione alla prima censura articolata dai ricorrenti. Invero, così come già accaduto con la analoga situazione dei ricercatori a tempo determinato, a cui ha fatto seguito, sempre per l'invocata violazione della direttiva 70/99CE, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia Europea (CdS Ord. n. 2376/2020), anche in questo caso i ricorrenti ritengono che il servizio da essi svolto durante il percorso di dottorato, che, consiste pur sempre in un'attività lavorativa, debba essere considerato valido quanto meno ai fini della stabilizzazione professionale, con ciò invertendo il rapporto regola-eccezione, che vede la regola nella stabilizzazione lavorativa e l'eccezione nel precariato professionale.

VII

IN ESTREMO SUBORDINE

INCOSTITUZIONALITÀ DEL DL. N. 126/2019 OVE OCCORRA L. N. 159/2019 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST

Qualora per assurdo si dovesse ritenere legittima la previsione contenuta nell'impugnato bando, e si dovesse perciò negare l'interpretazione costituzionalmente orientata delle succitate disposizioni, dovrebbe essere scrutinata la legittimità costituzionale della norma di cui al Dl n. 126/2019 conv. in l. n. 159/2018, nella parte in cui esclude gli istanti dalla possibilità di partecipare al Concorso Semplificato e non considera valido il servizio da essi prestato

Invero, il nostro ordinamento, ad impronta lavoristica, non tollera che la possibilità di stabilizzare la propria posizione lavorativa possa valere per taluni e non per altri.

Si tratterebbe, infatti, di un'ingiusta discriminazione a danno dei ricorrenti, che verrebbero per sempre esclusi dalla possibilità di partecipare al Concorso straordinario. È invece noto come la giurisprudenza costituzionale e comunitaria siano consolidate nel ritenere che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenti la regola generale delle relazioni di lavoro. In particolare, ad essere violati risultano gli artt. 1,2,3,4,97 Cost. Invero, la succitata norma, da cui il bando trae origine, si limita a permettere la partecipazione al Concorso di quanti siano in possesso del servizio triennale sulla medesima materia (almeno un anno), con esclusione dei ricorrenti in quanto dottori di ricerca.

Inoltre, la presente richiesta di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale scaturisce dal fatto che il dottorato di ricerca non è ingiustamente considerato valido ai fini della partecipazione al Concorso straordinario (cfr. primo motivo).

Infatti, seppure non sia stato riconosciuto il valore abilitante del dottorato di ricerca, ciò non può escludere a priori che i dottorati di ricerca non possano essere ammessi a partecipare al presente Concorso, in cui non è l'abilitazione a rilevare, ma il servizio da essi prestato.

VIII

PER L'ACCERTAMENTO E/O DECLARATORIA DEL DIRITTO

Dei ricorrenti di partecipare al Concorso Straordinario per il reclutamento del personale Docente.

IX

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

– IN SUBORDINE PER EQUIVALENTE

La mancata partecipazione al Concorso ha come drastica conseguenza quella di sottrarre per sempre il bene della vita ai ricorrenti. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette di consegnare al docente il bene della vita sottrattogli.

*Nel caso in esame, dunque, ricorre l'**elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura concorsuale, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto.*

*Ricorre altresì l'**elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita. Si chiede, dunque, la partecipazione al concorso straordinario, quale forme di risarcimento in modalità specifica. In subordine, nell'interesse dei ricorrenti, si chiede la loro partecipazione alle prove suppletive- qualora i ricorrenti non dovessero concorrere unitamente ai loro colleghi già ammessi alla procedura concorsuale. Le prove suppletive, quale modalità di risarcimento in forma specifica già sperimentata nel concorso 2016, permetterebbero ai ricorrenti di sostenere il concorso in una seduta diversa da quella prevista dal bando e, dunque, di recuperare il bene della vita. In estremo subordine, qualora non fosse possibile neppure la partecipazione dei ricorrenti alle prove suppletive, e,*

comunque, non fosse possibile in alcun modo la partecipazione al concorso, si chiede che venga disposta quantomeno la forma risarcitoria per equivalente secondo il principio della equità.

X

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa non vi sono controinteressati né in senso sostanziale e né in senso formale, prima della pubblicazione delle graduatorie di merito definitive. Invero, non esistono ancora soggetti terzi titolari del bene della vita e, dunque, in grado di vantare un interesse contrario e opposto a quello fatto valere dai ricorrenti. D'altronde, ad essere impugnato è un atto di natura generale e regolamentare verso cui non vi sono controinteressati.

Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del MIUR, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso in fatto e in diritto, i ricorrenti come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso, la partecipazione al concorso e l'annullamento, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla Corte Costituzionale, degli atti impugnati.

Salvezze illimitate

Valore indeterminabile – Pubblico impiego – 325.00 euro.

Lecce- Roma, 30/12/2020

Avv. Sirio Solidoro